

**Procedura per le operazioni con parti
correlate del Gruppo
AEDES SIIQ S.p.A.**

Sommario

1	Scopo e ambito di applicazione.....	3
2	Identificazione ed acquisizione delle informazioni delle parti correlate.....	5
3	Approvazione, efficacia e pubblicità della presente procedura	9
4	Procedura di istruzione e approvazione delle operazioni di minore rilevanza con parti correlate	11
5	Procedura speciale di istruzione e approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate.....	13
6	Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate. Comitato Remunerazione e Nomine.....	15
7	Trasparenza informativa per le operazioni di maggiore rilevanza.....	17
8	Operazioni con Parti Correlate “Price Sensitive”	20
9	Delibere Quadro	21
10	Esclusioni e deroghe	22
11	Operazioni da concludere in caso di urgenza	25
12	Operazioni di competenza dell’assemblea.....	26
13	Operazioni compiute dalle Società controllate	27

1 Scopo e ambito di applicazione

La presente Procedura individua le operazioni con parti correlate effettuate da Aedes SIIQ S.p.A. e/o dalle sue società controllate, e ne disciplina l'iter di realizzazione, al fine di garantirne la correttezza sostanziale e procedurale, in conformità con la normativa, anche regolamentare, vigente e con i principi stabiliti dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate.

Nell'ambito del presente documento, i termini e le espressioni di seguito elencati (al singolare o al plurale), ove riportati con lettera maiuscola, hanno il significato di seguito indicato per ciascuno di essi:

- Amministratori Indipendenti: amministratori che rispettano i criteri di indipendenza di cui alla raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate;
- Amministratori indipendenti non Correlati: amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte;
- Amministratori coinvolti nell'operazione: amministratori che abbiano in una determinata operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
- Codice di Corporate Governance: codice approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* nel gennaio 2020, a cui la Società aderisce;
- Condizioni equivalenti a quelle di mercato o Condizioni standard: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Parti non Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'Emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- Consiglio di Amministrazione o Consiglio: l'organo amministrativo dell'Emittente Aedes SIIQ S.p.A.;
- Emittente o Società: la Aedes SIIQ S.p.A.;
- MAR: Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato così come successivamente modificato e integrato;
- Operazioni Ordinarie: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
- Operazioni di Maggiore Rilevanza: le operazioni con Parti Correlate che superano le soglie di rilevanza previste dalla normativa di volta in volta in vigore e che, al momento della redazione della presente Procedura, corrispondono alle operazioni di maggiore rilevanza individuate alla stregua dei criteri di cui all'Allegato 3 al "Regolamento Parti Correlate"; qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi del successivo articolo 7 siano individuate come rilevanti secondo gli indici previsti nella normativa regolamentare, e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, l'Emittente potrà richiedere alla Consob l'indicazione di modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, andranno comunicate alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative;
- Operazioni di Importo Esiguo: le operazioni con Parti Correlate individuate all'art. 10.2 della Procedura;
- Operazioni di Minore Rilevanza: le operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;

- Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate: i soggetti e le operazioni definiti tali in applicazione dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione e, al momento della redazione della presente procedura, i soggetti e le operazioni definiti come tali dallo IAS 24 e dall'appendice al "Regolamento Parti Correlate";
- Procedura: la presente procedura che disciplina l'istruttoria e la realizzazione delle operazioni con Parti correlate effettuate dall'Emittente e/o dalle sue società controllate, italiane o estere;
- Regolamento Parti Correlate: il "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" n. 17221, emanato da Consob in data 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato;
- Soci non Correlati: i soggetti definiti tali in applicazione della normativa rilevante di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione e, al momento della redazione della presente Procedura, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione, sia alla Società;
- TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.

2 Identificazione ed acquisizione delle informazioni delle parti correlate

2.1. Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, l'identificazione delle Parti Correlate è operata dalla Società alla stregua dei criteri individuati dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta in vigore¹ e dall'Appendice al Regolamento Parti Correlate; sono quindi Parti Correlate della Società:

a) il **management** e cioè:

- tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, esecutivi e non esecutivi, dell'Emittente Aedes SIIQ S.p.A.; i membri effettivi del Collegio Sindacale dell'Emittente; eventuali dirigenti con responsabilità strategiche dell'Emittente² (identificati come tali dal Consiglio di Amministrazione della Società in osservanza della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente)

(nel seguito pure - e anche congiuntamente con altri soggetti - **Parti Correlate Dirette**)

e:

- i loro stretti familiari³;
- le entità nelle quali i precedenti soggetti di cui alla lettera a) e i loro stretti familiari hanno il controllo solitario e/o il controllo congiunto⁴, e le entità da queste controllate;

¹ Ai sensi del vigente IAS 24, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(A) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(B) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* di un'entità del gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
- (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (A);
- (vii) una persona identificata al punto (A)(i) ha un'influenza notevole sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
- (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture* (pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati).

I termini "controllo", "controllo congiunto" e "influenza notevole" sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 e nello IAS 28 e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS.

² I "dirigenti con responsabilità strategiche" sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

³ Si considerano "stretti familiari" di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

⁴ Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un'attività economica, che esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

(nel seguito pure - e anche congiuntamente con altri soggetti - **Parti Correlate Indirette**)

b) gli **azionisti** di controllo, solitario o congiunto dell'Emittente

(nel seguito pure - e anche congiuntamente con altri soggetti - **Parti Correlate Dirette**), nonché

- le "entità" nelle quali i precedenti soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) hanno il controllo solitario e/o il controllo congiunto e/o l'influenza notevole⁵, e le entità da queste controllate;
- le "entità" che hanno il controllo congiunto e/o l'influenza notevole sugli azionisti di controllo della Società, e le entità appartenenti al loro gruppo;
- tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, esecutivi e non esecutivi, i membri effettivi del Collegio Sindacale ed eventuali dirigenti con responsabilità strategiche delle società controllanti, i loro stretti familiari e le entità nelle quali tutti i precedenti soggetti hanno il controllo solitario e/o il controllo congiunto e le entità da queste controllate;
- le "entità" nelle quali la persona fisica che ha il controllo o il controllo congiunto della Società ricopre la posizione di amministratore e/o sindaco effettivo e/o dirigente con responsabilità strategiche, e le entità da queste controllate;

(nel seguito pure - e anche congiuntamente con altri soggetti - **Parti Correlate Indirette**);

c) gli **azionisti** che hanno una influenza notevole sull'Emittente (nel seguito pure – e anche congiuntamente con altri soggetti – **Parti Correlate Dirette**);

- le "entità" nelle quali i precedenti soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) hanno il controllo solitario e/o il controllo congiunto, e le entità da queste controllate;
- gli "stretti familiari" del soggetto persona fisica che ha l'influenza notevole sulla Società e le "entità" nelle quali i suoi stretti familiari hanno il controllo solitario e/o il controllo congiunto, e le entità da queste controllate;

(nel seguito anche – e congiuntamente con altri soggetti – **Parti Correlate Indirette**);

Una entità che è parte di un accordo deve valutare se l'accordo contrattuale concede collettivamente a tutte le parti, o a un gruppo di parti, il controllo dell'accordo. Tutte le parti, o un gruppo di parti, controllano l'accordo collettivamente se devono dirigere insieme le attività che incidono significativamente sui rendimenti dell'accordo (ossia, le attività rilevanti).

Una volta stabilito che le parti, o un gruppo di parti, controllano collettivamente l'accordo, il controllo congiunto esiste soltanto quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che controllano l'accordo collettivamente.

In un accordo congiunto, nessuna delle parti controlla singolarmente l'accordo. Una parte che detiene il controllo congiunto di un accordo può impedire a una qualsiasi delle altre parti, o a un gruppo di parti, di controllare l'accordo.

Un accordo può essere un accordo a controllo congiunto anche se non tutte le parti abbiano il controllo congiunto dell'accordo.

⁵ L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20 % o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20 % dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente; o
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

- d) le **società controllate**⁶;
- e) le **società collegate**⁷ e le relative controllate;
- f) le **joint venture**⁸ e le relative controllate;
- g) l'eventuale **fondo pensionistico** complementare, collettivo o individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di qualsiasi altra entità ad essa correlata.

2.2. Ciascuna Parte Correlata Diretta di cui all'art. 2.1 lettere (a),(b) e (c) ha l'obbligo e si impegna anche in relazione alle Parti Correlate Indirette a sé riferibili – mediante la sottoscrizione della presente Procedura – ad informare tempestivamente l'Emittente di ogni avvio di trattative con l'Emittente o con le sue società controllate, per la conclusione di un'operazione, sia con la stessa Parte Correlata Diretta, sia con una delle Parti Correlate Indirette alla medesima riferibili, così come in ogni caso di qualunque atto o fatto che possa comportare l'applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di Parti Correlate.

2.3 In ogni caso, anche al fine di agevolare le opportune attività di monitoraggio e di controllo da parte del sistema di controlli interni aziendale, ciascuna delle Parti Correlate Dirette di cui all'art. 2.1, lettere (a), (b) e (c), è tenuta a fornire alla Società i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate – Dirette e Indirette – esistenti, aggiornando di volta in volta e in un congruo termine le informazioni precedentemente rese.

2.4 A scopo puramente cautelativo, e fermi gli obblighi di cui agli articoli 2.2 e 2.3, l'Emittente si riserva inoltre di inviare alle Parti Correlate Dirette una comunicazione, su base almeno semestrale e in occasione dell'approvazione del bilancio, nell'ambito della quale verrà richiesto di dare informativa circa le eventuali operazioni rilevanti già concluse o ancora in corso di negoziazione, e di aggiornare – se del caso – le informazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2.2 e 2.3.

2.5 L'informativa è fornita in sede di prima attuazione della presente regolamentazione e, successivamente, allorquando vi siano modifiche rilevanti nelle informazioni precedentemente rese nonché, in ogni caso, ogni qualvolta lo richieda l'Emittente.

2.6 L'elenco aggiornato delle Parti Correlate e tutte le informazioni raccolte dalla Direzione *Legal Counsel* sulle operazioni con Parti Correlate sono tempestivamente messi a disposizione del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, nonché delle funzioni competenti e delle società controllate.

2.7 Qualora la Società non abbia conoscenza della qualifica di Parte Correlata di una controparte e siano stati omessi gli obblighi di informazione, la controparte di Aedes SIIQ S.p.A. che abbia omesso tale informativa, così come la Parte Correlata Diretta cui la controparte sia riferibile, e che abbia omesso l'informativa rilevante, sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno – patrimoniale e non patrimoniale, anche

⁶ Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

⁷ Una collegata è una entità su cui l'investitore esercita un'influenza notevole.

⁸ Una *Joint venture* è un accordo a controllo congiunto su un'entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell'entità stessa. Una partecipante a una joint venture è una delle parti di una joint venture che detiene il controllo congiunto.

conseguente a provvedimenti dell'Autorità competente – derivante all'Emittente dal compimento dell'operazione in violazione delle prescritte procedure.

3 Approvazione, efficacia e pubblicità della presente procedura

3.1 La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. in data 23 gennaio 2019 e da ultimo aggiornata in data 30 giugno 2021 previo parere favorevole, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Parti Correlate, del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate (da ora in avanti, anche, il "**Comitato**") composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti. Nel caso in cui non sia più in carica ovvero non siano in carica almeno tre amministratori indipendenti troveranno applicazione i presidi equivalenti di cui all'articolo 6.4. Ogni successiva modifica dovrà parimenti essere approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate, fintanto che il medesimo sia composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti. Il Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate sottopone al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno triennale, una proposta di revisione o di conferma della presente Procedura, che tenga conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società nonché dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella prassi applicativa.

3.2 Tenuto conto che Aedes SIIQ S.p.A. aderisce ai principi del Codice di Corporate *Governance* delle Società Quotate, la nozione di indipendenza, rilevante ai fini della presente Procedura, nel rispetto delle vigenti disposizioni regolamentari, è quella adottata dalla raccomandazione 7 del medesimo Codice di Corporate *Governance* o delle disposizioni di volta in volta applicabili in base alle raccomandazioni ivi contenute.

3.3 Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. valuta la permanenza dei criteri di indipendenza dei propri componenti almeno una volta l'anno e, di regola, in occasione della – o precedentemente alla – riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio.

3.4 Tenuto conto che Aedes SIIQ S.p.A. ha stabilito che il Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate dell'Emittente sia interamente costituito da soli Amministratori Indipendenti, e fintanto che tale regola rimanga inalterata, sono al medesimo attribuite il ruolo e le competenze rilevanti che il Regolamento Parti Correlate attribuisce sia al comitato costituito da soli Amministratori Indipendenti, sia al comitato costituito da amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti (e cioè quelli degli artt. 4 e 5 della presente Procedura), in conformità con quanto di volta in volta deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato è nominato e funzionante conformemente ai principi del Codice di Corporate *Governance* e ai principi del Regolamento del Comitato Controllo e Rischi e Operatività con Parti Correlate di Aedes SIIQ S.p.A. di volta in volta vigente. Il Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. ha altresì costituito il Comitato Remunerazione e Nomine, composto da soli Amministratori Indipendenti. Fintanto che il Comitato Remunerazione e Nomine rimanga composto da soli Amministratori Indipendenti, al medesimo sono attribuiti il ruolo e le competenze rilevanti che il Regolamento Parti Correlate attribuisce sia al comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e indipendenti, sia al comitato costituito da amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti, e cioè quelli degli artt. 4 e 5 della presente Procedura, con esclusivo riferimento alle Operazioni con Parti Correlate riguardanti la remunerazione degli Amministratori e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, ove non ricorra alcuna fattispecie di esclusione prevista dall'art. 10 della presente Procedura. Il Comitato Remunerazione e Nomine è costituito e funzionante

conformemente ai principi di cui al Regolamento del Comitato Remunerazione e Nomine di Aedes SIIQ S.p.A. di volta in volta vigente.

3.5. Il Collegio Sindacale dell'Emittente vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi della normativa – anche regolamentare – vigente in materia di operazioni con Parti Correlate, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'Assemblea.

3.6 Fermo il rispetto delle regole di volta in volta vigenti in materia di trasparenza e pubblicità delle operazioni con Parti Correlate, le disposizioni della presente Procedura dirette a disciplinare l'iter di approvazione delle operazioni con Parti Correlate vengono applicate a decorrere dal 1° luglio 2021. Sino alla data del 30 giugno 2021 continuerà ad essere applicata la Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate approvata in data 23 gennaio 2019.

3.7 La presente Procedura e le successive modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet dell'Emittente, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione della Società.

3.8 Per tutto quanto non previsto dalla presente Procedura, si applicano le norme di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.

4 Procedura di istruzione e approvazione delle operazioni di minore rilevanza con parti correlate

4.1 La procedura generale si applica a tutte le Operazioni di Minore Rilevanza, non computandosi tra queste le operazioni che, rientrando nelle ipotesi di esclusione previste dal successivo articolo 10, non sono soggette all'iter procedimentale dettato dalla presente Procedura.

4.2 Quando l'Emittente avvii una negoziazione inerente ad un'Operazione di Minore Rilevanza con Parti Correlate, devono essere osservati i seguenti principi:

- a. al Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate e al Consiglio di Amministrazione devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza, supportate da adeguata documentazione, anche per il tramite degli organi delegati;
- b. le informazioni fornite devono mettere in condizioni sia il Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate sia il Consiglio di Amministrazione, di effettuare un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle ragioni dell'operazione, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni; la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro ove le condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*;
- c. l'Operazione di Minore Rilevanza è riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione, con la necessaria astensione degli Amministratori coinvolti nell'operazione, i quali concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo ma sono esclusi dal *quorum* deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione, restando in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2391 cod. civ., che delibera solo dopo il rilascio di un motivato parere non vincolante da parte del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione. Il predetto motivato parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate;
- d. il Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate ha diritto di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell'operazione, verificandone previamente l'indipendenza nel rispetto della normativa vigente;
- e. gli organi delegati forniscono una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni con le Parti Correlate;
- f. qualora il parere del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate di cui alla lettera (c) sia negativo, il Consiglio di Amministrazione può ugualmente approvare l'operazione. In tal caso, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di legge ed, in particolare, quelli di cui all'art. 17 MAR, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società è tenuta a pubblicare, con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente, un documento contenente le seguenti

informazioni relative alle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nonostante il parere negativo del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate: identità della controparte e natura della correlazione, oggetto dell'operazione, corrispettivo, ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere il parere del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate. Nel medesimo termine è messo a disposizione del pubblico il parere in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società;

- g. nelle eventuali operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento sull'Emittente, il parere di cui alla lettera (c) deve indicare le ragioni e la convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con Parte Correlata;
- h. i verbali delle deliberazioni di approvazione riportano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro di cui al successivo art. 9, non si applicano le previsioni di cui al presente articolo.

4.3 Quando l'Operazione di Minore Rilevanza con Parti Correlate riguardi la remunerazione degli Amministratori e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e non ricorra alcuna fattispecie di esclusione prevista dall'art. 10 della presente Procedura, il ruolo e le competenze del Comitato Controllo e Rischi e Operatività con Parti Correlate previsti dal presente art. 4 sono attribuiti al Comitato Remunerazione e Nomine della Società.

5 Procedura speciale di istruzione e approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate

5.1 La procedura speciale si applica a tutte le Operazioni di Maggiore Rilevanza, non computandosi le operazioni che, rientrando nelle ipotesi di esclusione previste dal successivo articolo 10, non sono soggette all'*iter* procedimentale dettato dalla presente Procedura.

5.2 Quando l'Emittente avvii una negoziazione inerente ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, devono essere osservati i seguenti principi:

- a. l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione che delibera previo motivato parere favorevole del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate, secondo quanto previsto dal presente articolo. Gli Amministratori coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa; essi concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo, ma sono esclusi dal *quorum* deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2391 cod. civ.;
- b. sin dall'avvio della fase delle trattative e della fase istruttoria dell'operazione, al Comitato Controllo e Rischi e Operatività con Parti Correlate – o a un suo componente appositamente delegato – deve essere assicurata, anche per il tramite degli organi delegati, la ricezione di un flusso informativo completo, adeguato, tempestivo e aggiornato sull'Operazione di Maggiore Rilevanza;
- c. durante la fase delle trattative e la fase istruttoria il Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate – e/o per esso il suo componente appositamente delegato – può richiedere informazioni integrative rispetto a quelle fornite e formulare osservazioni, sia agli organi delegati sia ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- d. le informazioni fornite devono essere complete e aggiornate e mettere in condizioni sia il Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate sia il Consiglio di Amministrazione di effettuare un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle ragioni dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni; la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro ove le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*;
- e. l'Operazione di Maggiore Rilevanza è approvata dal Consiglio di Amministrazione, con la necessaria astensione degli Amministratori coinvolti nell'operazione, solo previo rilascio del motivato parere favorevole da parte del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione, salvo quanto di seguito precisato alla lettera (i). Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato. Nelle eventuali operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento sull'Emittente, il predetto parere deve indicare le ragioni e la convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con Parte Correlata;

- f. il Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate ha diritto di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell'operazione, verificandone preventivamente l'indipendenza nel rispetto della normativa vigente;
- g. gli organi delegati forniscono una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni con le Parti Correlate;
- h. i verbali delle deliberazioni di approvazione riportano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- i. qualora il parere del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate di cui alla lettera (e) sia negativo, il Consiglio di Amministrazione può ugualmente approvare l'operazione a condizione che:
 - il suo compimento sia autorizzato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) cod. civ.;
 - l'autorizzazione sia deliberata in osservanza delle regole stabilite dal successivo articolo 12, volte ad impedire il compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. In tal caso, la Società dovrà fornire nel documento informativo di cui al successivo art. 7 un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali ritiene di non condividere il contrario avviso del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate.

Alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro di cui al successivo art. 9, non si applicano le previsioni di cui al presente articolo. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del successivo art. 9.4 non sono computate ai fini del cumulo previsto dal successivo art. 7.2.

5.3 Quando l'Operazione di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate riguardi la remunerazione degli Amministratori e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e non ricorra alcuna fattispecie di esclusione prevista dall'art. 10 della presente Procedura, il ruolo e le competenze del Comitato Controllo e Rischi e Operatività con Parti Correlate previsti dal presente art. 5 sono attribuiti al Comitato Remunerazione e Nomine della Società.

6 Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate. Comitato Remunerazione e Nomine.

6.1 Aedes SIIQ S.p.A. ha stabilito che il Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate dell'Emittente sia costituito da soli Amministratori Indipendenti, attribuendogli il ruolo e le competenze rilevanti che il Regolamento Parti Correlate attribuisce sia al comitato costituito da soli Amministratori Indipendenti, sia al comitato costituito da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti (artt. 4 e 5 della presente Procedura).

6.2 Il Comitato è costituito e funzionante in osservanza, di quanto disciplinato nel Regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate di Aedes SIIQ S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta vigente.

6.3 Al Comitato Remunerazione e Nomine, fintanto che il medesimo rimanga composto da soli Amministratori Indipendenti, sono attribuiti il ruolo e le competenze rilevanti che il Regolamento Parti Correlate attribuisce sia al comitato costituito da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, sia al comitato costituito da soli Amministratori Indipendenti (artt. 4 e 5 della presente Procedura) con esclusivo riferimento alle Operazioni con Parti Correlate riguardanti la remunerazione degli Amministratori e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, ove non ricorra alcuna fattispecie di esclusione prevista dall'art. 10 della presente Procedura. Il Comitato Remunerazione e Nomine è costituito e funzionante conformemente ai principi di cui al Regolamento del Comitato Remunerazione e Nomine di Aedes SIIQ S.p.A. di volta in volta vigente.

6.4 Tutti i membri del Comitato e – con esclusivo riferimento alle Operazioni con Parti Correlate non esenti riguardanti la remunerazione degli Amministratori e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche – del Comitato Remunerazione e Nomine devono essere non Correlati in relazione alla specifica Operazione oggetto di esame. In caso contrario si applicano i seguenti principi:

- a. nel caso in cui risultino Correlati uno o più membri del Comitato, i rimanenti provvedono a sostituirli con uno o più Amministratori Indipendenti non Correlati;
- b. se all'interno del Consiglio di Amministrazione non vi sono Amministratori Indipendenti non Correlati in numero sufficiente ad integrare il Comitato, le funzioni sono svolte dai due Amministratori Indipendenti non Correlati residui o, se del caso, dall'unico Amministratore Indipendente non Correlato residuo;
- c. se all'interno del Consiglio non vi sono Amministratori Indipendenti non Correlati, le funzioni sono svolte dal Collegio Sindacale – ai cui membri si applicherà la norma prevista dall'art. 2391, co. 1°, primo periodo cod. civ. – o, in alternativa, da un esperto indipendente designato dal Collegio Sindacale;
- d. nel caso in cui residuino due Amministratori indipendenti non Correlati e vi sia divergenza di opinione, il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale – ai cui membri si applicherà la norma prevista dall'art. 2391, co. 1°, primo periodo cod. civ. – o, alternativamente, da un esperto indipendente designato dal Collegio Sindacale.

6.5 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate, approva un apposito regolamento che disciplini il funzionamento del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate.

7 Trasparenza informativa per le operazioni di maggiore rilevanza

7.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, l'Emittente predispose un documento informativo redatto e pubblicato in conformità alla normativa regolamentare vigente.

7.2 La Società predispose il citato documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza previste dalla normativa regolamentare vigente alla data dell'ultima operazione considerata. A tal fine rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni escluse ai sensi del successivo articolo 10, né quelle previste nelle delibere quadro oggetto di preventiva informativa ai sensi dell'art. 9.4.

7.3 Le società controllate devono trasmettere tempestivamente all'Emittente tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del documento informativo. Gli organi delegati di Aedes SIIQ S.p.A. provvedono affinché alle società controllate siano fornite adeguate e tempestive istruzioni e, in particolare, trasmettono la presente Procedura affinché ne sia assicurata la puntuale osservanza anche a livello di Gruppo.

7.4 Il documento informativo, insieme con l'ulteriore documentazione rilevante, è messo a disposizione del pubblico nei tempi e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente.

7.5 La Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri degli Amministratori indipendenti e degli esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione e/o, se del caso, del Collegio Sindacale, e/o almeno gli elementi essenziali degli eventuali predetti pareri degli esperti indipendenti, in conformità alla disciplina regolamentare vigente.

7.6 Qualora l'Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca, altresì, un'operazione straordinaria significativa per la quale la regolamentazione vigente richiede la predisposizione di un documento informativo (fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento in natura, acquisizione o cessione), la Società può predisporre e pubblicare un unico documento informativo che contenga tutte le informazioni richieste dalla normativa applicabile. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente, nel rispetto del termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle norme applicabili. Se la Società pubblica le informazioni di cui al presente comma in documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

7.7 In applicazione della normativa vigente, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, l'Emittente deve fornire informazione su:

- a. le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b. le ulteriori singole operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano comunque influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;

- c. qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o i risultati della Società nel periodo di riferimento.

7.8 Le disposizioni delle lettere b) e c) attuano, in conformità dell'art. 154-ter comma 6 del TUF le disposizioni delle direttive europee in materia di Operazioni con Parti correlate da includere nella Relazione intermedia sulla gestione.

Tutto ciò premesso, costituiscono informazioni rilevanti da inserire:

- a) nella Relazione sulla gestione annuale:
- i. ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrare le operazioni con Parti Correlate, anche con riferimento alla strategia perseguita con tali operazioni;
 - ii. l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
 - il nominativo della controparte dell'Operazione;
 - la natura della relazione con le Parti correlate;
 - l'oggetto dell'Operazione;
 - il corrispettivo dell'Operazione;
 - ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'Operazione con Soggetti Collegati sul bilancio dell'impresa;
 - eventuali esenzioni applicabili per le Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza.
- b) nella Relazione intermedia sulla gestione:
- i. qualsiasi modifica delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante, per tale intendendosi sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento;
 - ii. l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella lettera a) punto ii)
 - iii. eventuali esenzioni applicabili per le Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza.

Le informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria anche mediante riferimento ai Documenti Informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza.

L'informativa sulle Operazioni con Parti Correlate è esposta nella sezione riservata alla:

c) *Nota Integrativa* - Parte H 7, nella quale sono riportate:

- i. le informazioni sui compensi degli Amministratori, dei Sindaci e degli eventuali Dirigenti con responsabilità strategiche;
- ii. le informazioni a carattere finanziario-economico di natura qualitativa e quantitativa dei rapporti di Stato Patrimoniale e di Conto Economico in essere con le Parti Correlate.

Le principali evidenze delle Operazioni con Parti Correlate sono esposte per tipologie di controparte. In particolare:

- per le Parti Correlate persone fisiche, le informazioni sono esposte in modo aggregato per gruppi di soggetti. In dettaglio sono indicati i rapporti in essere:

- verso Amministratori, Sindaci e degli eventuali Dirigenti con responsabilità strategiche;
- verso soggetti collegati all'emittente e coloro che esercitano un'influenza notevole sull'emittente stesso;
- verso imprese controllate da persone fisiche di cui ai punti precedenti;
- verso gli stretti familiari dei soggetti di cui ai punti precedenti;
- per le Parti Correlate diverse dalle persone fisiche, i rapporti in essere sono esposti in modo analitico per singolo soggetto.

Il Dirigente Preposto riceve con cadenza almeno trimestrale dalle singole società del Gruppo flussi informativi relativi ad eventuali operazioni dalle stesse poste in essere con Parti Correlate, per il tramite del Responsabile della Direzione *Legal Counsel* e, in ogni caso, in tempo utile per la predisposizione della documentazione contabile.

8 Operazioni con Parti Correlate “Price Sensitive”

8.1 Le operazioni con Parti Correlate sono soggette agli obblighi ai sensi dell’art. 17 MAR, a prescindere dalla loro rilevanza o esenzione dalla presente Procedura.

8.2 Coerentemente con quanto definito dall’art. 6 del Regolamento Parti Correlate, qualora un’operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell’articolo art. 17 MAR, quest’ultimo in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) La descrizione dell’operazione;
- b) l’indicazione che la controparte dell’operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell’operazione;
- d) se l’operazione supera o meno le soglie di rilevanza previste dalla normativa di volta in volta in vigore, e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell’articolo 7;
- e) la Procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’operazione e, in particolare, se l’Emittente si è avvalso di un caso di esclusione previsto dall’articolo 10 della presente Procedura;
- f) l’eventuale approvazione dell’operazione nonostante l’avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

L’informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere fornita mediante semplice riferimento ai documenti informativi già pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

9 Delibere Quadro

9.1 Nel rispetto dei principi e dell'*iter* procedurale di cui ai precedenti artt. 4 e 5, rispettivamente applicabili a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera cumulativamente considerate, possono essere adottate delibere quadro per una serie di operazioni omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.

9.2 Le delibere quadro hanno efficacia massima di un anno dalla loro adozione, e riportano, oltre a tutte le informazioni rilevanti a seconda dei casi, il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che si ritiene verranno realizzate.

9.3 Gli organi delegati forniscono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attuazione delle delibere quadro.

9.4 Ove le delibere quadro prevedano un ammontare massimo delle operazioni che si ritiene verranno realizzate superiore alle soglie delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica il documento informativo di cui all'art. 7.1 e, in tal caso, le operazioni non sono computate ai fini del cumulo di cui all'art. 7.2.

10 Esclusioni e deroghe

10.1 Le disposizioni contenute nella presente Procedura non si applicano:

- a. alle Operazioni di Importo Esiguo, come individuate dal successivo art. 10.2;
- b. alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., agli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, cod. civ., ai membri del Collegio Sindacale, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.;
- c. alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nella precedente lett. b), in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, purché siano rispettate le condizioni di cui al Regolamento Parti Correlate e in particolare: (1) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea; (2) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; (3) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali. Restano in ogni caso fermi restando gli obblighi di informazione periodica previsti dal precedente articolo 7.7;
- d. alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli Azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 cod. civ.; (ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; (iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai Soci previste dall'art. 2445 cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF;
- e. ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive, fermi gli obblighi di informazione periodica previsti dal precedente articolo 7.7;
- f. alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate purché nelle società controllate (anche congiuntamente) o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società, fermo il rispetto degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 7.7. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra l'Emittente e le società controllate o collegate. Si presumono sussistere interessi significativi quando:

- i. la Parte Correlata – diversa da una società controllata o collegata di Aedes SIIQ S.p.A. – detenga una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale della società controllata o collegata;
 - ii. la Parte Correlata – diversa da una società controllata o collegata di Aedes SIIQ S.p.A. – abbia comunque il diritto a percepire utili in misura pari o superiore al 20% nella società controllata o collegata; se, tuttavia, la Parte Correlata detiene una partecipazione o altri strumenti finanziari nell'Emittente, l'interesse sarà significativo solo se il peso della partecipazione o dell'interesse nella società controllata o collegata è proporzionalmente maggiore rispetto alla partecipazione nell'Emittente;
 - iii. la Parte Correlata abbia una remunerazione legata in misura significativa ai risultati economici della singola società controllata o collegata;
- g. alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o Condizioni *standard*, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 7.7. In tali casi, qualora si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermi restando gli obblighi di informativa ai sensi dell'art. 17 MAR e del precedente art. 7.7, la Società comunica alla Consob, nei tempi e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia Ordinaria e conclusa a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro, e specifica nelle relazioni di cui all'art. 7.7 le operazioni concluse avvalendosi di tale esclusione. La predetta informativa è anticipata al Comitato Controllo e Rischi e Operatività con Parti Correlate ovvero al Comitato Remunerazione e Nomine, ove competente, prima del compimento dell'operazione, affinché quest'ultimo verifichi la corretta applicazione delle condizioni di esenzione dell'operazione medesima e possa esprimersi al riguardo in tempo utile per l'assunzione delle decisioni in merito all'operazione.

10.2 Per individuare le Operazioni di Importo Esiguo si ha riguardo ai criteri di rilevanza stabiliti dall'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate, ai quali si applicano le soglie di importo assoluto nel seguito individuate:

- a. indice di rilevanza del controvalore: sono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore sia inferiore o pari ad Euro 50.000,00, ad eccezione delle operazioni effettuate con le Parti Correlate di cui all'art. 2.1, lett. (d)-(e)-(f)-(g) che si qualificano di importo esiguo ove il relativo controvalore sia inferiore o pari ad Euro 100.000,00;
- b. indice di rilevanza dell'attivo: sono operazioni di importo esiguo quelle in cui l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione sia inferiore o pari ad Euro 50.000,00, ad eccezione delle operazioni effettuate con le Parti Correlate di cui all'art. 2.1, lett. (d)-(e)-(f)-(g) che si qualificano di importo esiguo ove l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione sia inferiore o pari ad Euro 100.000,00;
- c. indice di rilevanza delle passività: sono operazioni di importo esiguo quelle in cui il totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti sia inferiore o pari ad Euro 50.000,00, ad eccezione delle operazioni effettuate con le Parti Correlate di cui all'art. 2.1, lett. (d)-(e)-(f)-(g) che si

qualificano di importo esiguo ove l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione sia inferiore o pari ad Euro 100.000,00.

In sede di individuazione delle operazioni di importo esiguo si osservano, in quanto compatibili, le indicazioni di cui all'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate. Nel caso in cui una Parte Correlata ricada in più categorie per le quali sono previste soglie di esiguità differenti, troverà applicazione la soglia di esiguità più elevata.

Qualora ad un'operazione sia applicabile più di un indice tra quelli sopra elencati, l'operazione è di importo esiguo purché tutti gli indici applicabili siano inferiori alle soglie come sopra stabilite.

10.3 Con periodicità trimestrale gli organi delegati inviano al Comitato Controllo e Rischi e Operatività con Parti Correlate un'informativa in merito all'applicazione dei casi di esenzione di cui all'art. 10.1. della presente Procedura almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza esenti.

10.4 Non sono in ogni caso considerate di importo esiguo:

- a. le operazioni immobiliari (compravendita, conferimento, locazione, atti di disposizione a qualunque titolo, aventi ad oggetto diritti reali o diritti personali di godimento su beni immobili) a prescindere dal valore dell'operazione;
- b. i contratti di consulenza e i contratti di acquisto di servizi il cui controvalore sia superiore ad Euro 50.000,00.

11 Operazioni da concludere in caso di urgenza

Quando un'operazione con Parti Correlate non è di competenza dell'Assemblea o non deve da questa essere autorizzata, subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni statutarie, in caso di urgenza detta operazione sia di Minore che di Maggiore Rilevanza può essere conclusa in deroga agli artt. 4 e 5 della presente Procedura (ferma restando la riserva di competenza a deliberare l'Operazione di Maggiore e Minore rilevanza in capo al Consiglio di Amministrazione), purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a. il Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché il Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate e il Presidente del Collegio Sindacale di Aedes SIIQ S.p.A., devono essere informati delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
- b. l'operazione – ferma restando la sua efficacia – deve successivamente essere oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- c. il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre per l'Assemblea di cui alla lett. b) una relazione inerente alle ragioni di urgenza, e il Collegio Sindacale deve riferire – se del caso anche tramite un'apposita relazione – le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; tali relazioni e valutazioni vanno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa regolamentare di volta in volta in vigore;
- d. entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società deve mettere a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto con le modalità previste dalla normativa regolamentare vigente.

12 Operazioni di competenza dell'assemblea

12.1 Quando per legge o per Statuto un'Operazione di Minore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve da questa essere autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applica, in quanto compatibile, la procedura generale prevista dall'articolo 4 e, pertanto, il Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate esprime il proprio parere non vincolante sulla proposta che il Consiglio intende sottoporre all'Assemblea.

12.2 Quando per legge o per Statuto, un'Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve da questa essere autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applica, in quanto compatibile, la procedura speciale prevista dall'articolo 5 e, pertanto, il Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate esprime il proprio parere vincolante sulla proposta che il Consiglio intende sottoporre all'Assemblea.

12.3 Qualora il Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate abbia espresso parere negativo sulla proposta di deliberazione inerente ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, il Consiglio può ugualmente sottoporre la proposta di deliberazione all'Assemblea, ma deve subordinarne l'efficacia e/o l'eseguibilità alla approvazione, da parte della maggioranza assembleare richiesta dalla legge e dallo Statuto, senza il voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti in Assemblea. Tale condizione sarà applicabile purché i Soci non Correlati con diritto di voto presenti in Assemblea siano almeno pari al 10% del capitale sociale.

12.4 Subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni statutarie, in caso di urgenza collegata a situazione di crisi aziendale, le operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto previsto dai precedenti art. 12.1, 12.2 e 12.3, purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento Parti Correlate o della normativa di volta in volta applicabile.

13 Operazioni compiute dalle Società controllate

13.1 Quando un'operazione con Parte Correlata è compiuta da una società controllata ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., si osservano le seguenti regole.

13.2 Le operazioni compiute dalle società controllate sono incluse tra quelle oggetto degli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento Parti Correlate e all'art. 7 della presente procedura.

13.3 Gli amministratori della società controllata devono preventivamente sottoporre l'operazione al Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A., che la esamina previo parere del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate di Aedes SIIQ S.p.A., il quale rilascia un parere vincolante se l'Operazione è di Maggiore Rilevanza; non vincolante se l'Operazione è di Minore Rilevanza. Si applicano, in relazione alle dimensioni dell'Operazione e in quanto compatibili, le regole stabilite nell'art. 4 e nell'art. 5 della presente procedura.

13.4 Si applicano in quanto compatibili, anche alle operazioni con Parti Correlate compiute tramite società controllate, le regole contenute negli articoli 9 e 10 della presente procedura.

13.5 Nei casi di urgenza le operazioni possono essere concluse anche in deroga al presente articolo purché: (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o gli organi delegati di Aedes SIIQ S.p.A., nonché il Presidente del Comitato del Comitato Controllo, Rischi e Operatività con Parti Correlate e il Presidente del Collegio Sindacale di Aedes SIIQ S.p.A., siano tempestivamente informati delle ragioni di urgenza e, comunque, prima del compimento dell'operazione; (ii) le ragioni di urgenza siano illustrate al Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. alla prima riunione utile successiva al compimento dell'operazione.